

Ordinanza del Presidente N° 2 del 10/3/2021

**Oggetto: Interdizione dell'accesso ad area demaniale
marittima sita nel Comune di Savona - Località Miramare**

Struttura Proponente: Ufficio Territoriale di Savona



ORDINANZA N° 2/2021

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTO, in particolare, l’art. 8, comma 3 lettera m) della citata Legge n. 84/94 che stabilisce che il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale “*amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale affidata in amministrazione*”;

VISTO l’art. 22, comma 3, della Legge n. 169/2016, ai sensi del quale “*i limiti territoriali delle AdSP individuate nell’allegato A che, ai sensi di cui all’articolo 6, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, come modificato dall’articolo 7 del presente decreto legislativo, costituisce parte integrante della legge n. 84 del 1994, sono identificati negli ambiti portuali delle preesistenti Autorità portuali*”;

VISTO il Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti del 6 aprile 1994, recante “*individuazione dei limiti delle circoscrizione territoriale dell’autorità portuale di Savona*”, ai sensi del quale la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Savona, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è costituita dalle “*aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla Punta di Bergeggi fino alla sponda destra del Rio Sodino*”;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato in pari data, di nomina del dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di Esecuzione dall’art. 5 all’art. 58, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e s.m.i.;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale;

PRESO ATTO che in area demaniale marittima in comune di Savona e, precisamente, sul Molo Miramare insistono diversi manufatti pertinenziali, ad oggi non assentiti in concessione;

PRESO, altresì, ATTO che le aree di cui trattasi ubicate in località Miramare, sono interessate da previsioni di riqualificazione del waterfront e dagli interventi *ivi* previsti dal vigente Piano Regolatore Portuale;



CONSIDERATO, inoltre, che nelle more dell'attuazione della riqualificazione della fascia costiera, l'Amministrazione, oltre alle adeguate chiusure imposte ai concessionari dei manufatti ad uso non abitativo al momento della restituzione dei beni, ha provveduto a chiudere gli accessi ai predetti manufatti e segnalare il relativo divieto, così come già comunicato alla Capitaneria di Porto di Savona nell'ambito delle attività di indagine di polizia giudiziarie avviate con riferimento al Molo Miramare (nota Prot. 35150 del 30/12/2020):

RICHIAMATA la nota pec trasmessa in data 18 febbraio 2021 da parte di Canottieri Sabazia A.p.d., acquisita in pari data al protocollo dell'ente n. 5197, con la quale è stata segnalata la presenza di persone non autorizzate nel compendio denominato "Molo Miramare" in Comune di Savona nonché l'intervenuto accesso da parte di alcuni soggetti ai manufatti *de quibus*;

CONSTATO che, nonostante quanto sopra, è, comunque, necessario tutelare il demanio marittimo da accessi non autorizzati nonché i pubblici decoro ed incolumità al fine di evitare che detti manufatti diventino sede ed occasione di degrado urbano;

CONSIDERATO che tale situazione può creare potenziali danni a persone e/o cose;

VISTE, altresì, le concessioni demaniali marittime assentite, rispettivamente, a Canottieri Sabazia A.p.d. con licenza n. 82/SV del 31/12/2019 (cod. conc. 04L02) e a Lega Navale Italiana con licenza n. 89/SV del 31/12/2019, aventi ad oggetto compendi demaniali marittimi in Molo Miramare ed ai quali – perdurando la vigenza dei titoli concessori - deve essere garantito l'accesso;

VALUTATO, pertanto necessario, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, interdire l'accesso di persone e/o cose all'area demaniale, meglio individuata nella planimetria che si allega sub. **1**, mediante l'adozione di apposito provvedimento;

VISTA la perimetrazione dell'area demaniale già eseguita dall'Ufficio Security, Ambiente e Salvaguardia del Territorio nelle more degli interventi di riqualificazione dei waterfront;

SENTITO il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Savona;

ORDINA

<p>ART. 1 DISPOSTO</p>

L'accesso da parte di persone e/o cose all'area demaniale marittima, sita in località Miramare in comune di Savona (SV), meglio individuata nella planimetria allegata **sub. 1**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è interdetto con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

**ART. 2
ESENZIONI**

Sono esentati dal divieto di cui all'art. 1, previa l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, il personale delle Amministrazioni e dei corpi di Polizia competenti per la vigilanza ed il rispetto della presente Ordinanza, il personale degli Enti e delle altre Autorità che dovessero intervenire in caso di emergenza.

**ART. 3
ESPOSIZIONE ORDINANZA**

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente; sarà, inoltre, affissa presso le barriere poste a perimetrazione dell'area interdetta e trasmessa alle altre Amministrazioni competenti.

**ART. 4
ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno della pubblicazione.

**ART. 5
DISPOSIZIONI FINALI**

5.1 Tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 57 del c.p.p., competenti per territorio, sono incaricati dei controlli sul rispetto della presente Ordinanza.

5.2 Chiunque violi le norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, per ogni singola fattispecie prevista dalla presente Ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché da ogni altra norma, ancorché non richiamata, che disciplina le materie trattate con questo provvedimento.

5.3 Per l'applicazione delle singole sanzioni si dovrà tenere conto del criterio di specialità stabilito dall'art. 9 della Legge 689/81 richiamata in premessa.

Genova.

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Emilio Signorini



AREA INTERDETTA DALL'ORDINANZA